

**COMUNE DI BORRELLO
PROVINCIA DI CHIETI**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Responsabilità del Comune

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 4 — Organizzazione dei servizi cimiteriali

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Art. 9 — Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 — Ricevimento dei cadaveri

Art. 11 — Sepoltura nei giorni festivi

Art. 12 — Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Art. 13 — Divieti di ingresso nei cimiteri

Art. 14 — Compartimenti vietati all'interno dei cimiteri

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 — Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Art. 17 — Inumazioni e tumulazioni - Termini

Art. 18 — Epigrafi

Art. 19 — Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

Art. 20 — Inumazioni e tumulazioni - Oneri

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

Art. 22 - Esumazioni ordinarie

Art. 23 — Esumazioni straordinarie

Art. 24 — Verbale delle operazioni

Art. 25 - Incenerimento dei materiali

Art. 26 - Estumulazioni

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo

Art. 31 - Materiali di scavo

Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

Art. 33 - Opere private - Vigilanza

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri

Art. 35 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 36 - Entrata in vigore

Art. 37 - Pubblicità del Regolamento

Art. 38 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, nr. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 09.07.1939 nr. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Borrello.

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni può disporre di proprio personale adibito ai servizi cimiteriali ovvero di personale affidato a Ditte esterne appaltatrici.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato, ovvero dell'Ufficio Tecnico comunale.

La ASL competente per territorio svolge le competenze a lei assegnate per normativa.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 5 - Obblighi del custode del cimitero.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una lista delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura di cui di cui all'art. 6 del DPR 285/90; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero

d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, Epigrafi, ecc.).

Precisazione sulla parentela e affinità:

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Linee di parentela:

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Computo dei gradi:

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente sempre restando escluso lo stipite.

Limite di parentela:

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall' art. 3 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, ne darà notizia agli uffici comunali preposti per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 9 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.).

Il Comune dispone di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione assicura la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 - Ricevimento di cadaveri.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr.285:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Nel cimitero, inoltre, devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate;

f) i cadaveri delle persone non domiciliate e/o residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che abbiano in vita avuto la residenza anche saltuaria e/o abbiano dimorato anche solo saltuariamente nel Comune, o comunque aventi nel Comune legami familiari entro il 6° in linea retta o collaterale o legami affettivi, avuto in ogni caso riguardo alla disponibilità oggettiva verificata al momento della richiesta.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12 - Orario di apertura del cimitero al pubblico.

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

Periodo	Orario antimeridiano	Orario pomeridiano
mesi da gennaio a marzo mesi da ottobre a dicembre	dalle ore 09,00 alle ore 13,00	dalle ore 16,00 alle ore 18,30
mesi da aprile a settembre	dalle ore 09,00 alle ore 13,00	dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13 - Divieti di ingresso nei cimiteri.

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente vigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che volgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di

tomba altrui, senza autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo V del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 nr. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari a richiesta scritta dei familiari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di tre giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di

sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve esser apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 18 - Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 19 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni – Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate al Comune con spese a carico degli interessati.

E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 - Esumazione ordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite, su disposizione del Comune, tutti gli anni nel periodo:

dal 10 novembre al 31 marzo. Sono fatti salvi particolari casi e comunque condizioni meteo permettendo.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunte in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 – Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10.09.1982, nr. 915 e successive modificazioni.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del DPR 285/90.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982, nr. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Gli articoli del D.P.R. nr. 915/1982 (Attuazione delle direttive nr. 75/442 relativa ai rifiuti, nr. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e nr. 78319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), che interessano sono il 13 e il 14 il cui testo è il seguente: Art. 13. (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti). – I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14. (Rifiuti provenienti da ospedali case di cura e simili).

- Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico - sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 915/82.

Art. 26 - Estumulazioni.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori

abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del DPR 285/90.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune con spese a carico degli interessati.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale e/o permesso.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare al responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione o permesso di cui al precedente articolo 28, il titolare della concessione od autorizzazione o permesso medesima dovrà produrre al Comune la documentazione prevista dalle vigenti norme urbanistiche, paesaggistiche e simiche ove necessarie e il nominativo dell'impresa esecutrice con tutti i riferimenti di iscrizione camerale, previdenziale, sede legale, e generalità del legale rappresentante. Potrà essere richiesta all'impresa esecutrice una polizza fideiussoria a titolo di garanzia per eventuali danni che possono essere arrecati all'interno del cimitero alle opere pubbliche e/o private. Senza tale polizza, da produrre con modalità, termini e importi indicati dal Comune, non possono essere eseguiti lavori all'interno del cimitero.

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura consentita in questo Comune. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma.

Art. 31 - Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate a spese degli interessati, con produzione del relativo formulario del rifiuto, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

<i>Orario antimeridiano</i>	<i>Orario pomeridiano</i>
Tutti i giorni lavorativi dalle ore 08,00 alle ore 13,00	Tutti i giorni lavorativi dalle ore 14,00 alle ore 17,00
	Escluso il sabato.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Durante i riti funebri e/o religiosi è vietato lavorare e produrre rumori all'interno del cimitero.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza il controllo di tutte le opere private nei cimiteri. Sulle aree adibite a sepolture comuni la realizzazione di opere monumentali particolari potrà essere autorizzata solo a fronte del versamento di una cauzione, calcolata dall'Ufficio Tecnico che copra le spese per la demolizione delle stesse, anche tramite polizza fideiussoria secondo indicazioni dell'ufficio tecnico comunale.

All'atto della estumulazione qualora i lavori vengano eseguiti dai familiari la cauzione stessa dovrà essere restituita.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

Il Comune dispone la concessione di aree di sepoltura privata, area per la realizzazione di cappelle gentilizie, loculi e ossari/urne cinerarie secondo le modalità di seguito elencate, previo pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale con approvazione di un piano tariffario che contenga anche il costo per operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, riesumazione, ecc.;

Qualora la concessione dell'area per la costruzione di cappelle gentilizie, loculi e ossari/nicchie, preveda la progettazione dell'opera stessa da parte del Comune, il canone della concessione stessa sarà determinato tenuto conto di tale costo, che tenga conto delle spese di gestione e manutenzione e/o investimenti del cimitero comunale.

In tal caso il concessionario è comunque tenuto a richiedere, ove necessario e prima della cantierabilità dell'opera da realizzare, pareri ed autorizzazioni previsti; Lo stesso è comunque tenuto ad effettuare, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, le prove geognostiche e geotecniche atte a verificare la rispondenza del terreno al tipo di costruzione da intraprendere.

1. Le concessioni avranno la durata di anni settanta (70).

2. Le richieste di concessioni potranno essere avanzate sia da cittadini residenti nel Comune sia da cittadini non residenti, in caso di mancanza di disponibilità, su indicazione della Giunta comunale, i cittadini residenti avranno la priorità. E' fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10.

3. All'atto della richiesta di concessione i richiedenti dovranno versare una percentuale pari al 40% del valore della concessione stessa.

3.1. Le modalità di prenotazione si riportano di seguito:

- a) la prima fila dei loculi parte dal basso;
- b) la numerazione dei loculi, ossari, urne cinerarie è quella di cui agli schemi approvati con delibera della G.C. nr. 54 del 29.11.2024 ad oggetto "Approvazione planimetria cimiteriale contenente la esistente lottizzazione delle aree destinate a sepolture, costruzione di loculi, cappelle e manufatti cimiteriali.-" e la relativa assegnazione rispetterà la numerazione progressiva di cui ai citati schemi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera j);
- c) di dare atto che la concessione dei loculi ed ossari o urne e aree cimiteriali avverrà nel rispetto delle norme stabilite dal vigente regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali;
- d) di dare atto che la somma riscossa verrà utilizzata per la esecuzione degli interventi predetti e se eccedente sarà investita in opere, attrezzature e lavori di manutenzione del cimitero comunale;
- e) di fissare in cinquanta anni (70), salvo rinnovo, il diritto di concessione dei loculi ed ossari, aree, a far data dalla stipula del relativo atto;
- f) di dare atto che al fine della assegnazione dei loculi ed ossari il Responsabile del Servizio procederà facendo riferimento alla data di effettivo pagamento che avverrà con le seguenti modalità, limitatamente ai loculi, mentre per le aree per edicole e/o cappelle gentilizie il versamento avverrà in non più di 3 rate e comunque prima della stipula del relativo atto di concessione:

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI LOCULI:

- 1^ rata pari al 40% all'atto della prenotazione;
 - 2^ rata pari al 50% entro 10 giorni dalla richiesta dell'ufficio tecnico, a completamento della struttura;
 - 3^ rata pari al 10% alla stipula dell'atto di concessione;
 - Per i loculi già realizzati e usabili l'importo viene elargito in unica soluzione all'atto della prenotazione;
 - Per gli ossari/nicchie l'importo viene corrisposto in una soluzione all'atto della prenotazione;
- g) di precisare che le prenotazioni, redatte su apposito modulo predisposto dall'ufficio tecnico comunale, sono accolte in ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune con allegata ricevuta di versamento della prima rata per intero, quelle prive della ricevuta di versamento non costituiscono priorità;
 - h) nel caso che il numero di domande, pervenute entro il termine fissato nell'apposito avviso pubblico, sia superiore alla disponibilità dei loculi, viene data priorità ai cittadini residenti nel Comune di Borrello;
 - i) di stabilire che all'atto della prenotazione verrà rispettata la volontà dei coniugi, ove manifestata, di assegnazione contigua dei loculi ed ossari o urne cinerarie.

4. Completate le formalità per l'assegnazione, il Responsabile del Servizio Tecnico comunicherà formalmente ai richiedenti della conclusione della procedura, e procederà all'assegnazione definitiva. Con la stessa nota i richiedenti saranno avvisati che in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di concessione nel termine perentorio di un anno, perderanno il diritto all'assegnazione e l'anticipazione del 40% versata.

5. Le concessioni cimiteriali possono essere utilizzate per la tumulazione e la inumazione dei resti mortali del richiedente e dei propri cari fino al sesto grado come specificato all'art.7.

6. In caso di rinuncia da parte di un concessionario la concessione a terzi dovrà essere autorizzata dal Comune e l'atto di concessione dovrà contenere gli stessi limiti temporali della precedente assegnazione.

7. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, alle condizioni stabilite dall'atto di concessione; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i seguenti criteri:

a) in forza di specifica ed espressa disposizione del concessionario;

b) su dichiarazione del concessionario ovvero, in caso di decesso di quest'ultimo, su disposizione e/o dichiarazione di tutti i familiari eredi legittimi, con il seguente ordine prioritario: coniuge, figli, sorelle e fratelli, e poi tutti gli altri.

Rimane comunque preclusa, sotto pena di decadenza, la concessione a terzi o qualunque a fini commerciali o di speculazione privata delle sepolture private e dei singoli loculi in esse contenuti.

Il diritto di sepoltura è circoscritto al concessionario e ai suoi parenti ed affini fino al 6° grado.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, (eredi di cui alla precedente lettera b), sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone eredi legittimi, di cui alla precedente lettera b) che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di 3 (tre) anni, dal decesso del concessionario e/o di tutti i concessionari, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune darà avviso agli interessati da tale necessità di aggiornamento sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi e provvedendo anche mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del Comune stesso.

Trascorso un anno dalla data di emissione della comunicazione e dell'avviso, di cui al precedente periodo, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

8. Il concessionario è obbligato ad iniziare i lavori di costruzione della sepoltura e darli ultimati in tutte le rifiniture entro i tempi stabiliti con il rilascio del titolo abilitativo edilizio e/o permesso di costruire, pena la decadenza della concessione. Entro sei mesi dalla data di

stipula dell'atto di concessione dell'area, dovrà essere presentato il progetto presso il Comune per il rilascio del permesso di costruire.

9. Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti:

a) il concessionario prima di avere iniziato la costruzione della sepoltura può sempre rinunciare alla concessione ottenendo dal Comune il rimborso di quanto pagato come corrispettivo della concessione, decurtato del 10% della quota versata.

b) Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

c) In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono chiedere al Comune, facendone legale e formale istanza, la retrocessione e/o rinuncia di concessione di sepoltura privata collettiva;

in tal caso il Comune rientrerà nel pieno suo diritto d'uso e di possesso dell'area oggetto di rinuncia, acquisendo automaticamente le proprietà delle opere murarie costruite sul soprassuolo e nel sottosuolo, rimborsando previo atto amministrativo una somma da quantificarsi in base a criteri demandati di volta in volta alla Giunta Comunale tenuto conto del valore della costruzione e del suo stato di manutenzione, al netto delle spese da sostenere per l'estumulazione o esumazione di tutte le salme, da valutarsi a cura dell'ufficio Tecnico Comunale. Opera in ogni caso una ulteriore decurtazione pari al 20% del valore della costruzione.

e) Nell'atto formale di rinuncia gli interessati e quanti avranno diritto a disporre delle salme in base alle disposizioni del presente Regolamento, dovranno indicare la destinazione di tutte le salme della sepoltura privata a fronte del pagamento della tariffa per l'estumulazione o l'esumazione; in assenza di tali indicazioni il Comune provvederà d'ufficio in base alla normativa vigente.

f) La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione settantennale (anni 70) a seguito di aggiudicazione di asta con evidenza pubblica, con un valore a base d'asta pari a quanto stimato dall'ufficio Tecnico del Comune.

g) in caso di rinuncia alla concessione di un loculo o ossario costruito dal Comune, il Concessionario a richiesta verrà rimborsato dell'importo versato decurtato del 40% della quota versata.

10. In caso di concessioni contigue di aree per sepoltura privata è fatto obbligo ai concessionari di operare una distanza di distacco delle costruzioni di almeno cm. 50 l'una dall'altra. E' fatto salvo il consenso dei concessionari adiacenti di disporre la costruzione in adiacenza.

11. Ogni cittadino potrà ottenere dal Comune una sola e soltanto di concessione intestata a se stesso e non più di cinque concessioni (compresa quella in favore di se stesso) in favore di altri cittadini.

Art. 35 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'Art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali, coincidente con il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art.42 del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 36 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2025.

Art. 37 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985, nr. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il Comune disciplina con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio Tecnico e Anagrafe/Stato Civile.

Art. 38 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27.07.1934, nr. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio Decreto 09.07.1939 nr. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia.

Art. 39 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 40 - Sanzioni.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 comma 2 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, nr. 1265 come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, nr. 689 e dall'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

Art. 41 - Tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni che sussistono e che per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, i parenti prossimi sono tenuti alla sottoscrizione dell'atto di concessione che decorre dalla data di morte della prima sepoltura ovvero dalla data presunta del presupposto della concessione.

Per i loculi/nicchie, aree, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono occupati e per i quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione e anche in questo caso i parenti prossimi sono tenuti alla sottoscrizione dell'atto di concessione che decorre dalla data di morte risultante dalla sepoltura.

Ove questi non provvedano alla sottoscrizione dell'atto di concessione, nel termine indicato dall'ufficio tecnico e comunque non superiore ad anni uno, il responsabile dei servizi cimiteriali dovrà provvedere come primo intervento alla decadenza delle concessioni e all'estumulazione dei feretri, se trascorsi 40 anni dalla prima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero qualora si presenti una grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali rispetto al fabbisogno cittadino. Ai fini della comunicazione della decadenza della concessione ove non si conosce l'indirizzo dei parenti si procede con la pubblicazione di apposito avviso pubblico all'albo on-line del Comune per la durata massima di anni uno.

Il presente regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto nr. _____
2. E' stato pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
3. E' entrato in vigore il _____

Data _____

Il Segretario Comunale
